



REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI THIENE
Piazza Arturo Ferrarin, 1,
36016 Thiene VI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO CENTRO STORICO

FINANZIATI DA PNRR PER L'INCLUSIONE SOCIALE (DISABILITA') - PNRR M5-C2-SOTTOC1-
INV.1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU –
CUP:E14H22000370006

PROGETTO ESECUTIVO



SINPRO srl

Via dell'Artigianato, 20
30030 Vigonovo (VE)

info@sinprosr.com – Tel: 049/9801745

UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 9001:2015
UNI CEI 11352:2014
UNI ISO 45001:2018



*Progettista e progettista incaricato dell'integrazione
delle prestazioni specialistiche:*

Ing. Patrizio Glisoni

Ordine degli Ingegneri di Venezia n. 2983

EGE_0065 del 16/05/2016 Certificato con Kiwa Cermet

Ing. Mattia Bertazzon

Ordine degli Ingegneri di Padova n. 6644



B.10

RELAZIONE SPECIALISTICA: PREAVVISO E DENUNCIA DEI LAVORI IN ZONA SISMICA

Sindaco:	Gianantonio Michelusi	Data progetto	30/09/2023
RUP:	Ing. Federico Barcaro	Rev n./data	Rev.01 – 10/06/2024
Commessa:	202312081_PRO		

Nome file:	B.10_Relaz Spec_Preavviso e denuncia dei lavori_rev00	Controllato da:	Ing. Mattia Bertazzon
Redatto da:	N.B.	Approvato da:	Ing. Patrizio Glisoni

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO NTC2018 – RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE

Come già asserito, allo stato attuale sono in vigore le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) del 17/01/2018. Tali norme disciplinano in senso generale tutte le attività di progettazione, costruzione e intervento sulle costruzioni nuove ed esistenti. Al capitolo 8 di tali norme è definita costruzione esistente quella che abbia, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di intervento, la struttura completamente realizzata. A capitolo 8.4 e sottocapitoli vengono individuate le categorie di intervento in interventi di riparazione o locali, di miglioramento o di adeguamento.

In base a quanto sopra descritto, in base alle richieste della Committenza e in base alla definizione presente da capitoli 8.4.1-2-3 delle NTC2018 e C8.4.1 della Circ. n. 7 del 21/01/19, gli interventi oggetto della presente relazione ricadono in interventi di riparazione o interventi locali in quanto “[...] *In tale categoria rientrano gli interventi di ripristino, rinforzo o sostituzione di elementi strutturali o di parti di essi non adeguati alla funzione che devono svolgere (ad esempio travi, architravi, coperture, **impalcati o porzioni di impalcato**, pilastri, pannelli murari). In particolare gli interventi di rinforzo devono privilegiare lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura.*”. Inoltre, “*Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:*

- *ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;*
- *migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;*
- *impedire meccanismi di collasso locale;*
- *modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.*”.

Per questa categoria di intervento non è richiesta la valutazione della sicurezza globale dell’opera ma, nel caso di rafforzamento locale finalizzato al miglioramento del funzionamento di elementi strutturali o alla limitazione di meccanismi di collasso, è richiesta la valutazione della variazione del livello locale di sicurezza.

Infine, come descritto nel capitolo 8.3 delle NTC2018, “*Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere effettuata anche solo sugli elementi interessati e su quelli con essi interagenti, [...]*”.

2. INTERVENTO DI MINORE RILEVANZA - D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.

In base a quanto riportato nel DGR n. 1823 del 29 dicembre 2020 – Allegato B: **“Ai sensi dell’art. 94-bis, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., gli “interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” sono esclusi dall’obbligo di preventiva autorizzazione sismica di cui all’art. 94 del medesimo decreto ma devono comunque provvedere al preavviso scritto presso lo Sportello Unico del Comune ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001.”**

In tale documento, è riportato inoltre: “Non è necessario richiedere l'autorizzazione sismica ma è fatto obbligo di presentare il preavviso scritto prima di iniziare i lavori qualora gli interventi da realizzare ricadano in una delle seguenti categorie: [...]

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, definiti ai sensi delle vigenti Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC), compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui al comma 1, lettera a), numero 3) dell’art. 94 bis del DPR 380/2001; [...].”

Di seguito si riporta l’art. 94 bis del D.P.R. 380/2001 (articolo introdotto dall’art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019):

“1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

(lettera così modificata dall’art. 9-quater delle legge n. 156 del 2019)

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g);

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

(lettera così modificata dall’art. 9-quater delle legge n. 156 del 2019)

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3);

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.

3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico."

Infine, di seguito si riporta un estratto dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001, commi 1 e 5: "1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. [...] 5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65."

3. CONCLUSIONI

In base a quanto riportato nei capitoli precedenti, in accordo al D.P.R. 380/2001 art. 93 e art. 94 bis, c.1 lett. b) e c), e alla DGR 1823/2020, **gli interventi di progetto sono definibili di “minore rilevanza” (interventi di riparazione e interventi locali) per i quali non è necessario richiedere l'autorizzazione sismica ma è fatto obbligo di presentare il preavviso scritto prima di iniziare i lavori.**

Vigonovo (VE) ottobre 2023